



REGOLAMENTO DI ATENEО PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA”¹

Emanato con D.R. n. 217 del 30 aprile 2024 (prot.n. 31210)

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.
2. Per cultori della materia si intendono esperti e/o studiosi non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito in una determinata disciplina documentate esperienze e competenze, anche riconducibili ad uno o più specifici settori scientifici disciplinari (SSD).
3. La qualifica di cultore della materia può essere attribuita, anche se non in via esclusiva, a chi svolge o ha svolto per almeno un anno, presso l'Ateneo, un ruolo di professore a contratto, assegnista di ricerca, borsista di ricerca post-lauream, ricercatore con contratto a progetto, coerente con la disciplina e il SSD oggetto della richiesta. Il ruolo può essere assunto anche da Dottori di ricerca e/o dottorandi iscritti a corsi di Dottorato di ricerca UNICAM.

Art. 2 – Funzioni ed attività

1. La qualifica di cultore della materia è attribuita esclusivamente ai fini della composizione delle Commissioni d'esame e di profitto e delle Commissioni giudicatrici della prova finale. Non è ammesso, pertanto, con il solo titolo di cultore della materia, lo svolgimento di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma, con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti. In ogni caso il cultore della materia può far parte delle Commissioni d'esame esclusivamente in qualità di secondo membro e per le attività formative per le quali gli è stata attribuita la qualifica.
2. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun titolo e/o a compensi di qualunque tipo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.
3. L'attribuzione della qualifica consente l'utilizzo dell'account UNICAM e l'accesso a tutti i servizi, le risorse digitali e le banche dati del sito dell'Ateneo; dà diritto, inoltre, all'accesso a tutte le biblioteche dell'Ateneo e ai relativi servizi.

¹ Il presente Regolamento che disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività, è redatto con riferimento a quanto disposto: a) dall'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea - stabilisce tra l'altro che: "Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia. [...] Le Commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della facoltà;

Art. 3 – Requisiti e incompatibilità

1. Per la qualifica di Cultore della materia è necessario aver conseguito da almeno due anni una laurea magistrale o equivalente ed aver acquisito comprovate competenze coerenti con il SSD per il quale viene proposta la nomina. Le competenze devono poter essere dimostrabili anche attraverso pubblicazioni scientifiche e/o documentate esperienze in attività professionali. Dottorandi e titolari di assegno di ricerca che svolgono la propria attività presso UNICAM possono essere proposti per la nomina anche se hanno conseguito la laurea da meno di due anni.
2. Le Scuole di Ateneo possono adottare, con propria determinazione formale, requisiti aggiuntivi rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. A prescindere dal possesso di pubblicazioni scientifiche, eccezionalmente e su proposta motivata adeguatamente, è possibile nominare come cultori della materia:
 - a. esperti di comprovata ed elevata professionalità. In questo caso la proposta deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio della Scuola di Ateneo.
 - b. esperti che stiano svolgendo in UNICAM un valido programma di ricerca, avallato sul piano scientifico dal Docente proponente.
4. È incompatibile con la qualifica di cultore della materia intrattenere o avere intrattenuto nei tre anni precedenti rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari o con università telematiche. Nel caso in cui i rapporti di cui sopra sorgessero dopo la nomina a cultore della materia, è fatto obbligo al cultore stesso di rinunciare alla nomina e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità al Direttore della Scuola di Ateneo che ha attribuito la qualifica, affinché provveda alla cancellazione dall'elenco di cui al successivo art. 8.

Art. 4 – Procedura di nomina

1. La richiesta di attribuzione della qualifica di cultore della materia deve essere avanzata, con il consenso dell'interessato, da uno o più docenti UNICAM, facendo esplicito riferimento ad una o più attività formative delle quali gli stessi docenti risultano affidatari. La richiesta deve essere accompagnata dal curriculum vitae dell'interessato stesso.
2. L'attribuzione della qualifica viene deliberata dal Consiglio della Scuola di Ateneo di riferimento per il settore scientifico disciplinare per il quale l'affidatario o gli affidatari di attività formative di cui al precedente comma avanza/avanzano la richiesta. Lo stesso Consiglio può, con delibera motivata, revocare l'attribuzione della qualifica di cultore della materia.
3. La proposta inoltrata al Direttore della Scuola di riferimento e firmata dal docente o dai docenti proponenti, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:
 - a) dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'interessato/a;
 - b) un curriculum vitae dello/a stesso/a interessato/a dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite comprese le esperienze didattiche e di ricerca, con l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche prodotte
 - c) una dichiarazione di non intrattenere e di non aver intrattenuto nei tre anni precedenti rapporti di cui al precedente art. 3, comma 4.

Articolo 5 - Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale dalla nomina, salvo revoca che dovesse essere deliberata per giustificati motivi dal Consiglio della Scuola di Ateneo.
2. Alla scadenza, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina. Il rinnovo è subordinato, inoltre, alla presentazione di una relazione sull'attività svolta nel triennio precedente valutata positivamente da parte del Consiglio della Scuola di Ateneo di riferimento.

Art. 6- Uso e qualifica

1. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte della Scuola di Ateneo e con l'indicazione della disciplina per la quale è stata conferita.
2. Eventuali certificati richiesti dal Cultore della materia in merito alle funzioni espletate sono rilasciati dal Direttore della Scuola di Ateneo sulla base delle attestazioni fornite dal titolare della disciplina.

Art. 7 – Elenco dei cultori della materia

1. L'elenco dei Cultori della materia è conservato dalla segreteria della Scuola di Ateneo, che provvede ad aggiornarlo, e pubblicato nel sito WEB della stessa Scuola. In tale elenco devono essere indicate, oltre alla generalità del cultore, il docente proponente, la data della delibera del Consiglio della Scuola attributiva della qualifica, le eventuali proroghe richieste e le cessazioni.

Art. 8 – Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2024-2025.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo.
3. I cultori della materia nominati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la qualifica fino al raggiungimento dei tre anni dalla nomina.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla stessa data della sua emanazione formale.

=====

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

AL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI ATENEO _____

Il sottoscritto prof. _____, titolare dell'insegnamento di _____ nel Corso di laurea in _____ della Scuola di _____ dell'Università degli Studi di Camerino propone la nomina del dott. _____ quale Cultore della materia per la disciplina _____ SSD _____ con la seguente motivazione: _____

Camerino, _____

Firma_____

ACCETTAZIONE QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, di professione _____ DICHIARA di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia affidatagli dalla Scuola di _____ dell'Università degli Studi di Camerino per l'anno accademico _____, e di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____;
_____;

di aver preso visione del Regolamento di Ateneo relativo ai Cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte; di non intrattenere rapporti di collaborazione con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari o con università telematiche; di non essere iscritto a corsi di laurea dell'Ateneo.

ALLEGA alla presente: curriculum vitae che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti; documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo relativo ai Cultori della materia; elenco delle pubblicazioni;) altro:

Camerino,_____

Firma_____